



Comune di Sindia

Provincia di Nuoro

☎ 0785 41016 - fax 0785 41298

Ordinanza n° 13 del 26/09/2013
Prot. n° 4936

Alla Sig.ra Biccaì Antonietta
Via Gramsci, n° 2
SINDIA

All'Azienda U.S.L. n. 3
Servizio Veterinario - Distretto Sanitario
MACOMER

All'Assessorato Reg.le Igiene e Sanità - Servizio Veterinario
CAGLIARI

Ai Sigg. Sindaci del Distretto Sanitario
LORO SEDI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni limitrofi
LORO SEDI

Al Commissariato P.S.
MACOMER

Al Comando Stazione CC
SINDIA

Al Comando Polizia Locale
BORTIGALI

All'Ufficio Tecnico Comunale
SINDIA

OGGETTO: Ordinanza di sequestro di allevamento per sospetto di febbre catarrale degli ovini -

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. N° 3 di Macomer in data 20/09/2013 Prot. 46202, protocollo comunale n°4872 del 24/09/2013, con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località "Bena Cuada" agro del Comune di Sindia con codice aziendale 084 NU116 di proprietà della Signora Biccaì Antonietta è stato formulato un sospetto di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini.

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954;

Vista la Legge 20 giugno 1988 n° 218 e sue m.e.i.;

Visto il D.lgs 31 marzo 1998 n° 112;

Visto il D.lgs 22 maggio 1999 n° 196;

Visto il Regolamento CE n° 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
Visto il Regolamento CE n° 1069/2009;
Vista la Decisione 003/218/CE del 27 marzo 2003;
Visto il T.U. Enti Locali 267/2000;
Visto il D.lgs 09 luglio 2003 n° 225;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

alla Signora Biccaì Antonietta nata in Sindia il 07/11/1952 residente in Sindia Via Gramsci, 2, le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti, o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario Ufficiale.
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di produzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'Autorità Sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della Legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

Il proprietario, il Servizio di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. N° 3, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Sindia, 26/09/2013



Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga